



PCRI - Cancellazione dei domicili digitali/indirizzi di posta elettronica certificata non attivi di società, di cui all'art. 16, comma 6-ter, del D.L. 185/2008 - Notificazione avvio procedimento mediante pubblicazione all'Albo camerale online

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTO

- l'art. 16, commi 6-bis e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020) che impone alle società di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerlo attivo;
- in particolare il comma 6-ter che dispone che "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";
- la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA_2608.pdf)

che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO CHE

- il legislatore, con il citato art. 37, ha inteso dare effettiva attuazione alle disposizioni normative vigenti, che impongono alle imprese costituite in forma societaria ed individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese;
- l'art. 37 del D.L. n. 76/2020, per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;
- le PEC non valide debbano essere espunte dalla certificazione, per consentire a privati e pubbliche amministrazioni di non fare affidamento su un domicilio digitale

v_1/2023



presso il quale l'impresa è irreperibile;

- Infocamere scpa, grazie all'incrocio dei dati con il database INI-PEC, è in grado di fornire un elenco di imprese con sede iscritta presso il registro delle imprese di Padova evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare:
 - a. gli indirizzi PEC revocati o inattivi;
 - b. gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
 - c. gli indirizzi PEC non validi (cioè con dominio non PEC, con indirizzo formalmente non corretto o che utilizzano PEC del cittadino)

RICHIAMATO

- l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- i principi espressi nel provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021, già trasmesso al Tribunale di Padova, Giudice del Registro, con nota prot. n. 61247 del 18.10.2021 e condiviso dal Giudice del Registro con nulla osta del 25.11.2021, che dispone che la comunicazione di avvio dei procedimenti di cancellazione delle società di persone e di capitali riguardanti un elevato numero di soggetti possa essere notificata con modalità semplificate – sulla base dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo;
- la deliberazione n. 5 del 12.7.2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Padova, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";
- l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: "La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle



imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi". Il comma 2 inoltre specifica: "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data.";

PRESO ATTO CHE

- la comunicazione massiva di avvio del procedimento deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell'Albo camerale online;
- da tale quindicesimo giorno decorre pertanto l'ulteriore termine di trenta giorni, previsto dall'art. 16, comma 6-ter, del D.L. n. 185/2008, entro cui le società possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica, comunicando il nuovo domicilio digitale o riattivando e regolarizzando il precedente già iscritto (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);
- per le società inadempienti, a seguito della cancellazione dell'indirizzo pec/domicilio digitale revocato, non attivo o non univoco, verrà conseguentemente avviato il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 2630 del codice civile in misura raddoppiata e l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell'imprenditore disponibile all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale;

CONSIDERATO CHE

- Infocamere scpa ha fornito l'elenco allegato alla presente determinazione di avvio del procedimento di cancellazione massiva delle società che non hanno un domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificato valido, in quanto revocato, non univoco o non corretto iscritto nel registro delle imprese, non sono soggette a procedure concorsuali (**n. 2.409 soggetti collettivi, di cui 613 società di persone, 1.687 società di capitali e 109 altre forme**) ;
- è opportuno provvedere alla cancellazione dell'indirizzo PEC non valido anche per le imprese potenzialmente soggette alla cancellazione d'ufficio ai sensi del l'art. 40 del DL 76/2020 anche se le stesse imprese saranno poi escluse dal provvedimento di assegnazione del domicilio digitale che verrà adottato ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020;

DETERMINA

- di dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitale/indirizzi di posta elettronica certificati non validi, in quanto revocato, non univoco o non corretto relativi alle società riportate nell'elenco allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale e che si ritiene portato a conoscenza il

v_1/2023



quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nel Regolamento camerale citato in premessa;

- di fissare, quale termine per la regolarizzazione del proprio domicilio digitale il giorno 15 settembre 2023, quale maggior termine rispetto a quello dei 30 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell'Albo camerale online, e che rimanga pubblicato sino al 15 settembre 2023, giorno di scadenza dell'invito alla regolarizzazione;
- di non procedere alla cancellazione del domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificato, qualora, medio tempore, la società individuata ne elimini l'invalidità rilevata, dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica.

Il Conservatore
del Registro Imprese
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)